

Rep. n. del settembre 2021

REPUBBLICA ITALIANA

ENTE REGIONALE PARCO DEI MONTI AURUNCI

CONTRATTO DI APPALTO

per l'esecuzione della "FORNITURA E INSTALLAZIONE ARREDI
ED ELETTRODOMESTICI PER STRUTTURA RICETTIVA EXTRA-
ALBERGHIERA PRESSO IL CENTRO DI POSTA "OSSIGENO" NEL
COMUNE DI ITRI (LT) - CIG: 8814089058

tra

l' Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci con sede in Campodimele (LT)

e

l'Impresa con sede in Via , n° - (LT) - C.F./

P.Iva ;

L'anno duemilaventuno, il giorno () del mese di settembre, presso la
sede dell'Ente Parco, sono personalmente comparsi:

1. Giorgio De Marchis, Direttore pro - tempore dell'Ente Regionale Parco dei Monti
Aurunci, in seguito denominato anche Ente, domiciliato per la sua carica presso
la sede dell' Ente, il quale dichiara e interviene esclusivamente nel nome, per
conto e nell' interesse dell' Ente medesimo per la su espressa qualifica, e non in
proprio conto, codice fiscale dell' Ente: 90023880595;

2. , nato a () il codice fiscale: che
interviene nella qualità di rappresentante legale della Ditta " " con
sede in Via , - (LT) - C.F./ P.Iva 02558410599, in seguito
denominata anche Ditta.

PREMESSO

- che con Deliberazione del Presidente n°39 del 01/07/2021 si approvava il Progetto inerente l'intervento denominato "FORNITURA E INSTALAZIONE ARREDI ED ELETTRODOMESTICI PER STRUTTURA RICETTIVA EXTRA-ALBERGHIERA PRESSO IL CENTRO DI POSTA -OSSIGENO- NEL COMUNE DI ITRI (LT) per l'importo di € 150.000,00, di cui € 119 963,00 per le forniture di che trattasi;
- che, a seguito di apposita gara, effettuata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., e come da verbali di gara in data / /2021, approvati dal Dirigente del servizio con determinazioni n. del / /2021 e n. del / /2021, è risultata aggiudicataria l'Impresa " " con sede in Via , - (LT) - C.F./ P.Iva che ha offerto un ribasso del % (%). L'importo di aggiudicazione risulta essere di € (/) oltre IVA al 22%;
- che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione delle opere;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 – OGGETTO E AMMONTARE DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione Aggiudicatrice conferisce all'impresa " " con sede in Via , - (LT) - C.F./ P.Iva l'appalto dell'intervento denominato "FORNITURA E INSTALAZIONE ARREDI ED ELETTRODOMESTICI PER STRUTTURA RICETTIVA EXTRA-ALBERGHIERA PRESSO IL CENTRO DI POSTA -OSSIGENO- NEL COMUNE DI ITRI (LT)";
2. L'Importo contrattuale – tenuto conto dell'offerta presentata – ammonta ad € di cui € per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un totale di € , da assoggettare ad I.V.A., ed è da intendersi a corpo,

secondo quanto specificato nelle Condizioni Particolari di Contratto. Resta salva la liquidazione finale.

ARTICOLO 2 – ALLEGATI AL CONTRATTO

1. Sono parte integrante del contratto, pur non materialmente allegati, gli elaborati di cui al progetto approvati con Deliberazione del Presidente n°39 del 01/07/2021.
2. L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti nelle Condizioni Particolari di Contratto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

ARTICOLO 3 – TERMINI, PENALI E PROROGHE

I lavori dovranno essere ultimati nel termine di () giorni, naturali e consecutivi, così come indicato nelle Condizioni Particolari di Contratto, a partire dalla data del verbale di consegna, sotto la comminatoria di una penale pari all' 1 per mille pari ad € (euro /) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo ai sensi del punto 8.6 delle Condizioni Particolari di Contratto. La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori. È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Amministrazione Aggiudicatrice. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione Aggiudicatrice su

proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il direttore dell'esecuzione e l'organo di collaudo, ove costituito. I presupposti in premessa dei quali il Responsabile Unico del Procedimento può concedere proroghe, sono disciplinati dalle Condizioni Particolari di Contratto.

ARTICOLO 4 – PAGAMENTI IN ACCONTO E SALDO – INTERESSI

1. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini e nelle rate stabiliti nelle Particolari di Contratto ed a misura dell'avanzamento delle forniture regolarmente eseguite.
2. L'appaltatore avrà diritto, quindi, a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito, al netto delle prescritte ritenute di legge, raggiunga la somma di euro (euro).
3. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo delle prestazioni eseguite, non appena scaduto il termine fissato dalle Condizioni Particolari di Contratto non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.
4. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni l'Amministrazione Aggiudicatrice dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.
5. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto o della rata di saldo rispetto ai termini indicati nel Capitolato Generale o Speciale troveranno applicazione le disposizioni normative che disciplinano i pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione (D. Lgs. 231/2002 s.m.i.)
6. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in

dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni

dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,

assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

6. L'Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

ARTICOLO 6 – ASSICURAZIONI PER I RISCHI DI ESECUZIONE

1. L'appaltatore ha, altresì, stipulato la polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. per un importo di € _____ al fine di tenere indenne l'Amministrazione Aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati – salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore – e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio per un importo garantito di euro non inferiore a quanto prescritto dal comma 7 dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 7 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'Amministrazione Aggiudicatrice effettua trattenute su qualsiasi credito maturato

a favore dell'appaltatore per l'esecuzione delle forniture e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia.

ARTICOLO 8 – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

1. L'Amministrazione Aggiudicatrice, ha conseguito, nei modi prescritti dalla legge, l'insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs. n.159/2011 nei confronti dell'appaltatore.

ARTICOLO 9 – RISOLUZIONE, RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica l'articolo 108 del D.lgs. n. 50/2016.
2. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture non eseguite secondo le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile l'Ente Parco si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi la seguente ipotesi:
 - Qualora la ditta appaltatrice non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori in oggetto.

ARTICOLO 10 – DOMICILIO

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 s.m.i. nella parte ancora vigente, l'appaltatore elegge domicilio in Via _____, - _____ (LT), ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.

ARTICOLO 11 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I pagamenti saranno effettuati presso la tesoreria dell'Ente Parco a mezzo mandato di

pagamento con le modalità di cui al vigente regolamento di contabilità.

2. L'appaltatore dichiara che i soggetti indicati al successivo art. 13 sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciuti dall'Amministrazione Aggiudicatrice.
3. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione Aggiudicatrice.
4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all'Amministrazione Aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.
5. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata all'Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci, "codice univoco ufficio" IPA UF0MAA e con liquidazione a 30 gg. fine mese data fattura. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, l'Amministrazione verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura.

ARTICOLO 12 – ANTICIPAZIONE

1. Ai sensi dell'art.35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., all'appaltatore sarà riconosciuta la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale che verrà recuperata progressivamente in occasione del pagamento dei SAL secondo quanto puntualmente prescritto dalla norma sopra richiamata se richiesta.
2. L'importo della garanzia di cui sopra sarà gradualmente ed automaticamente ridotta

nel corso della prestazione dei servizi e delle forniture, in rapporto al progressivo

recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

3. L'anticipazione verrà erogata all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del Procedimento.

4. L'erogazione dell'anticipazione di cui sopra sarà in ogni caso subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

5. L'esecutore decade dall'anticipazione se l'esecuzione delle prestazioni non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione così come previsto dall'art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i..

**ARTICOLO 13 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ
DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto in oggetto.

La ditta si impegna, a pena di nullità, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o di cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Copia del contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmesso al committente. A

tal fine sono stati autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo al seguente codice **IBAN:** _____, i signori:

, nato a (LT) il / / codice fiscale: .

ARTICOLO 14 – CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente. Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del capitolato speciale.

ARTICOLO 15 – CONTROVERSIE

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico della fornitura possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al richiamato art. 206 del D.Lgs.n. 50/2016; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.
2. È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello di Latina.

ARTICOLO 16 – SPESE E REGISTRAZIONE

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché i diritti di segreteria nelle misure di legge.
2. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'ufficio presso cui è stipulato il contratto.
3. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

ARTICOLO 17 – DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

DEI DATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 679/2016.

1. Le parti, previa informativa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati ed archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

In esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore viene nominato dall'Ente Parco quale Responsabile del trattamento dei dati personali di titolarità dell'Ente, ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, che verranno comunicati al solo ed unico fine di poter adempiere correttamente alle obbligazioni scaturenti dal medesimo, ossia per l'affidamento dei lavori di "FORNITURA E INSTALLAZIONE ARREDI ED ELETTRODOMESTICI PER STRUTTURA RICETTIVA EXTRA-ALBERGHIERA PRESSO IL CENTRO DI POSTA "OSSIGENO" NEL COMUNE DI ITRI (LT) - CIG: 8814089058;

2. Le Parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla normativa applicabile al trattamento dei dati personali, e che quest'ultima non produce l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

3. L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa

autorizzazione della Stazione Appaltante.

4. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

ARTICOLO 18 – CONTRATTO IN FORMATO DIGITALE

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente, sotto forma di scrittura privata, secondo quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs.n.50/2016.

Il presente atto si compone di n. 12 facciate, comprese le firme, ed è stato letto alle parti che lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro vera, piena e libera volontà e lo approvano e lo sottoscrivono con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, valida alla data odierna.

l'Amministrazione Aggiudicatrice (Dott. Giorgio De Marchis)

l'Appaltatore (Sig.)